



COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA

P.zza Matteotti, n.12

20040 Burago di Molgora

Provincia di Monza e della Brianza

TEL.03969903.1 FAX 0396080329 C.F. 02906850157 P.I. 00739550960

Prot. 4231 del 10/05/2010

Ordinanza numero 10 del 07/05/2010

ORDINANZA

OGGETTO: prevenzione della diffusione delle piante di Ambrosia sul territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

Premesso che la pianta "Ambrosia" (ARTEMISIFOLIA) in questi ultimi anni si è diffusa e la pollinosi da essa provocata è divenuta causa di allergie che si manifestano anche con sintomatologie asmatiche nelle sue varie forme cliniche.

Considerato che:

- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, le massicciate ferroviarie, gli argini dei canali, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semi abbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia.

Rilevato che:

- l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio periodico (almeno due tagli) da eseguirsi nelle aree urbane, ed un taglio nelle aree agricole incolte può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta.

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio.

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche.

Vista la nota della Regione Lombardia del 28/04/2010, protocollo H1 2010.0015650, relativa alla prevenzione delle allergopatie da ambrosia in Lombardia, depositata in libera visione presso l'ufficio ecologia comunale;

Visto l'art. 107 del Dlgs. 18.08.2000 n.267.

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981.

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto Sindacale n. 9 del 12/06/2009.

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte e di aree verdi industriali dimesse, ai responsabili dei cantieri edili e stradali, agli amministratori degli stabili con annesso aree pertinenziali, ai proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto, ai proprietari di aree in genere inedificate, ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia "Artemisifolia" nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che preveda, per l'anno 2010, degli sfalci che dovranno essere così eseguiti:

- **nelle aree urbane due sfalci: il primo verso la fine di Luglio, il secondo verso la fine di Agosto.**
- **nell'ambito agricolo** l'intervento può essere eseguito una sola volta verificato lo stato di fioritura della pianta **verso la fine di Agosto.**

INVITA

La cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, a curare inoltre i propri terreni impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia (Artemisifolia).

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e negli spazi preposti alle pubblicazioni comunali;

La trasmissione della presente al Comando di Polizia Locale.

AVVERTE

Che, ai sensi dell'art.7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la violazione alla presente ordinanza sarà punita con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981, fatto salvo gli interventi che dovranno essere effettuati in via sostitutiva direttamente dal Comune;

Che ai sensi dell'art. 3 – quarto comma – della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, pubblicazione e notificazione della presente all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Regione Lombardia (Legge 06.12.1971 n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Che il controllo dell'esecuzione della presente ordinanza è demandato all'Ufficio di Polizia Locale.

SETTORE 4
TECNICO /URBANISTICA
IL RESPONSABILE
Geom. Gherardi Fabrizio

Responsabile del Procedimento: geom Gasti Walter, tel. 039/69903220

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.